



Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: POLIZIA MINERARIA, ACQUE MINERALI E TERMALI, ENERG

DETERMINAZIONE

N. B3885 del 18/05/2011

Proposta n. 10016 del 09/05/2011

Oggetto:

Legge regionale 26 giugno 1980 - Art. 27. RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA di acqua minerale denominata "ACQUA SACRA" sita in territorio del Comune di Roma (RM).

Oggetto: Legge regionale 26 giugno 1980 - Art. 27. RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA di acqua minerale denominata "ACQUA SACRA" sita in territorio del Comune di Roma (RM).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Su proposta del Direttore Regionale Attività Produttive e Rifiuti,

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

VISTA la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

Premesso:

- **che** la concessione mineraria per acqua minerale "Acqua Sacra" è stata originariamente rilasciata con decreto del ministero dell'Industria 15 dicembre 1945 per la durata di anni trenta e su di un'area di ha 69,70 (ettari sessantanove ed are settanta) alla ditta Cassola Alfredo e C. ;
- **che** con nota n. 3499 del 8 marzo 1948, la Prefettura di Roma, con riferimento alla zona di protezione, riteneva indispensabile che venisse assicurato un limite di rispetto delle sorgenti di almeno 10 metri;
- **che** con deliberazione regionale n. 4475 del 28 settembre 1976 la concessione di cui trattasi è stata rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 15 dicembre 1975 a favore della S.I.V.A.M. S.r.l ;
- **che** con Deliberazione Regionale n. 6552 del 1 agosto 1991, la concessione mineraria "Acqua Sacra" è stata rinnovata per ulteriori anni 20 (venti) a decorrere dal 15 dicembre 1990 in favore della S.I.V.A.M. S.r.l., con sede in Roma via Passo del Furlo, n.57;
- **che** nel 2001, con atto Notaio Dr. Claudio Fabro, i sigg.ri Maria Luisa Cirila, Ruggero Rech, Riccardo Rech e l'Immobiliare Passo del Furlo s.a.s. di Maria Luisa Cirila, hanno venduto all'Istituto di Ortofonologia s.r.l. l'intero complesso

immobiliare , compresa l'area in cui si trova la sorgente di acqua minerale denominata "Acqua Sacra";

- **che** in ottemperanza del combinato disposto di cui agli artt. 10. 36, 37, 38 e 39 della L.R. 90/80, ed a conclusione di tutto l'iter istruttorio, si è proceduto alla costituzione della zona di protezione igienico sanitaria e della zona di protezione ambientale a tutela del bacino imbrifero della sorgente di acqua minerale "Acqua Sacra" con Determina C0019 dell'11 gennaio 2005;
- **che** la citata Determinazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 4 del 10 febbraio 2005;
- **che** in data 2 agosto 2005, notificato in data 20 settembre 2005, l'Istituto di Ortofonia, con sede in Roma Via Salaria 30, in persona del legale rappresentante dott. Federico Bianchi di Castelbianco, elettivamente domiciliato presso gli Avvocati Romito - Serra - Pungi e Frateiacchi nel loro studio in Roma Via Salaria n. 9, ha presentato ricorso al TAR del Lazio perché pronunci l'annullamento della Determinazione C0019 dell'11 gennaio 2005, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, tra cui si richiama espressamente, l'atto prot. n. 120320 del 29 ottobre 2004 e l'atto prot. n. 133653 del 25 novembre 2004.
- **che** con sentenza 629/2009 il Consiglio di Stato ha definitivamente accolto tutti gli atti e i criteri adottati dall'Amministrazione regionale per la costituzione delle aree di protezione.
- **che** con istanza acquisita agli regionali con prot. n. 55398 del 7 aprile 2009 la Dott.ssa Di Tizio Bruna, in qualità di legale rappresentante della Soc. SIVAM ha chiesto il rinnovo della concessione de quo per ulteriori trenta anni.
- **che** con nota prot. n. 159972 del 22 settembre 2009 è stato dato avvio al procedimento di rinnovo con comunicazione a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti Comune di Roma- Amm. Provinciale –Assessorato alla Sanità regionale – CC.IAA. di Roma – ASL. RM "A" – U.O.T. IV Municipio – Dott. Federico Bianchi di Castelbianco – Federconsumatori del Lazio e al Comitato di Quartiere Città Giardino
- **che** l'istanza, unitamente alla planimetria sulla quale, con linea perimetrale nera continua, è delimitata l'area della concessione, è stata inviata, con Prot. n. 160009 del 22 settembre 2009, al Sindaco di Roma per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 gennaio 2010 al 4 febbraio 2010;
- **che** l'avviso di rinnovo è stato inviato con nota prot. 35268 e nota prot. n. 35270 del 26 febbraio 2010 per la rispettiva pubblicazione sul B.U. della Regione Lazio e sulla G.U. e che lo stesso è stato pubblicato sul BURL parte III n. 11 del 20 marzo 2010 e sulla G.U. parte II n. 29 del 9 marzo 2010;
- **che** con nota prot. n. 159989 del 22 settembre 2009, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione delle istanze all'Amministrazione Provinciale di Roma, al Comune di Roma, Ufficio tecnico e alla C.C.I.A.A. di Roma. Le citate Amministrazioni non hanno dato riscontro alle

note per cui secondo la normativa vigente il parere si intende acquisito favorevolmente;

- **che** il Comune di Roma, ha restituito la documentazione pubblicata, completata di relata di avvenuta pubblicazione senza opposizioni;
- **che** con nota prot. 79778 del 22 ottobre 2009, il Comune di Roma –Municipio IV Roma Montesacro, fa presente di nutrire *“serie perplessità per un rinnovo trentennale della concessione, tenuto conto che alla data odierna è pendente un gravame presso il Consiglio di Stato proposto dalla SIVAM nei confronti del Comune di Roma, nonché nei confronti dell’Istituto di Ortofonologia s.r.l. proprietario dell’immobile”*;
- **che** con atto Stragiudiziale di comunicazione e diffida datato 30 ottobre 2009, lo Studio Avvocati Associati nell’interesse sempre dell’Istituto di Ortofonologia, *“ha invitato la Direzione Attività Produttive e la responsabile del procedimento ad effettuare tutte le verifiche con riguardo alla osservanza e applicazione delle prescrizioni dettate nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Roma contemplate nella determinazione dirigenziale dell’11 gennaio 2005 (Determina C0019 dell’11 gennaio 2005: costituzione area igienico sanitaria) prendendo atto della loro in eseguibilità ed inapplicabilità, nonché a verificare e prendere atto della inesistenza delle condizioni per il prosieguo di attività economico, efficiente, efficace, sicuro sfruttamento della sorgente anche in relazione alle attività edilizie abusive poste in essere dalla concessionaria con riguardo a fasi e beni strumentali per l’estrazione, la coltivazione, lo sfruttamento e la commercializzazione dell’acqua minerale; a provvedere con consequenziale atto di diniego rispetto alla richiesta di rinnovo della concessione avente ad oggetto la coltivazione e la utilizzazione dell’acqua minerale denominata Acqua Sacra. In mancanza di riscontro saranno adite le opportune vie giudiziali.”*
- **che** in data 26 marzo 2010, la Commissione Consultiva regionale Acque minerali e termali si è riunita per esaminare, la documentazione inerente il procedimento di rinnovo della Concessione “ACQUA SACRA” sita in Comune di Roma loc. Monte Sacro - Via Passo del Furlo, 57, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 26 giugno 1980, n. 90, così come richiesto dalla Soc. S.I.V.A.M. s.r.l. titolare della stessa.
- **che** la Commissione, dopo attento esame della documentazione, nonché di tutte le osservazioni pervenute, ad unanimità ha espresso parere favorevole dal punto di vista minerario al rinnovo della concessione de quo per anni 20 (venti).
- **che** con nota acquisita agli atti regionali prot. n. 19672 del 4 febbraio 2010 la Soc. SIVAM ha presentato copia delle analisi chimiche, chimico fisiche e batteriologiche che hanno classificato l’Acqua Sacra microbiologicamente pura. Tali analisi sono state riconfermate con la documentazione trasmessa dalla Soc. S.I.V.A.M. s.r.l. in data 23 gennaio 2011 ed acquisita agli atti regionali con prot. n. 21973 del 2 febbraio 2011.

PRESO ATTO che nella decorsa vigenza è stata attivata la coltivazione del giacimento minerario stesso;

RITENUTO che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell’istanza di rinnovo della Concessione Mineraria in argomento, risulta idoneo e razionale;

CONSIDERATO che il coacervo pertinenziale della miniera risulta in buono stato di conservazione e manutenzione;

CONSIDERATO quanto sopra e ritenuto che il rinnovo di Concessione può essere accordato in quanto il titolare ha curato con diligenza la valorizzazione del bene;

DETERMINA

Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa

ART. 1 Di rinnovare la Concessione Mineraria denominata “Acqua Sacra” sita in territorio del Comune di Roma (RM), avente un’estensione pari ad ha 69,70 (ettari sessantanove ed are settanta), alla Soc. S.I.V.A.M. s.r.l., con sede in Roma, loc. Monte Sacro - Via Passo del Furlo, 57,- C.F. 01398490509 – P.I. 00992661009 - per anni VENTI a decorrere dal giorno 15 dicembre 2010, data di scadenza del titolo minerario.

ART. 2 Il programma e gli elaborati prodotti a corredo dell’istanza di rinnovo della Concessione di cui trattasi, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario.

ART. 3 Il Titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:

- a. il diritto proporzionale annuo anticipato di €2.602,50 (euro duemilaseicentodieci/50) quale importo minimo da corrispondere ai sensi dell’art. 7 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15;
- b. la tassa di Concessione Regionale di € 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;
- c. a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, e Energia entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;

ART. 4 Il Titolare della Concessione dovrà:

- a. attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall’Autorità Sanitaria per l’utilizzo dell’acqua.

Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Restano confermati tutti gli obblighi, disposizioni ed oneri dettati negli atti citati nelle premesse.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e notificata alle Parti interessate.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Guido Magrini